

**Tribunale di Verona – Sentenza 1.3.2011  
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE QUARTA**

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 5182 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2007 del Tribunale di Verona, posta in decisione all'udienza del 27.5.10 e vertente

**T R A**

**1. ALFA**

CF:

**2. BETA**

CF:

rappresentati e difesi dall' Avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona in virtù della procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

*- attori-opponenti -*

**E**

**GAMMA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

P.IVA:

rappresentato e difeso dagli Avv.ti e sandrina fiorito ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Verona, in virtù della procura a margine del ricorso per ingiunzione

*- convenuta-opposta -*

## **E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI**

**EPSILON S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

CF:

**contumace**

**Conclusioni degli opposenti:** " accertarsi e dichiararsi la nullità, o in via subordinata l'annullamento, dei contratti stipulati dei contratti stipulati dalla signora ALFA con EPSILON in data 21-23/9/02 e del contratto di finanziamento stipulato dai sigg.ri ALFA e BETA con .... (ora GAMMA) il 23/9/02....conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo....nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di GAMMA...condannarsi EPSILON a tenere sollevati e indenni...da ogni pronuncia negativa...in via riconvenzionale condannarsi GAMMA e EPSILON Sr.l., in via tra loro solidale, a versare ai sigg.ri ALFA e BETA la somma di 5.000 a titolo di restituzione delle somme versate a GAMMA in seguito a contratto invalido e a titolo di risarcimento del danno"

**Conclusioni dell'opposta:** "rigettare ogni e tutte le domande svolte nell'atto di citazione in opposizione...in via subordinata...condannare i sigg.ri Lucia ALFA e giorgio BETA, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 11.513,86..."

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 27.04.07 ALFA e BETA hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.782/07 emesso dal Tribunale di Verona con cui era stato ingiunto loro di pagare la somma di euro 11.513,86 in favore della GAMMA S.p.a., a titolo di

adempimento dell'obbligazione restitutoria, derivante dal contratto di credito al consumo sottoscritto dall'opponente in data 23.9.02.

In particolare, gli opposenti ha dedotto che: nel mese di settembre 2002 un incaricato della EPSILON s.r.l. li aveva contattati telefonicamente convincendoli a recarsi in un hotel sito in Verona al fine di ritirare un buono per una vacanza gratuita; in tale sede l'incaricato della EPSILON s.r.l. li aveva indotti alla sottoscrizione di un certificato di associazione ed aveva concordato con loro la data ed il luogo per un successivo incontro; in tale occasione avevano sottoscritto il contratto n. 1761 avente ad oggetto l'acquisto di una multiproprietà, per l'importo di euro 12.000; tuttavia l'oggetto dell'accordo negoziale era stata chiaro alle parti solo allorquando un operatore della , recatosi presso la loro abitazione, gli aveva comunicato la possibilità di recedere dal contratto già perfezionato a fronte di un esborso pari di € 1500; gli opposenti, non disponendo al momento della liquidità necessaria per adempiere al pagamento, avevano quindi stipulato un contratto di finanziamento con l'opposta, propostogli dallo stesso agente della EPSILON s.r.l.

Sulla base di tali deduzioni gli opposenti hanno chiesto l'accertamento dell'invalidità del contratto di credito al consumo sottoscritto, derivata dall'invalidità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto finanziato, e quindi hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto *medio tempore* pagato.

Nel giudizio instaurato si è costituita l'opposta ed ha contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo l'estraneità e la terzietà della GAMMA s.p.a. rispetto al rapporto giuridico fra l'opponente e la convenzionata EPSILON s.r.l.

Quindi, previa autorizzazione giudiziale, gli opposenti hanno provveduto alla chiamata in causa della EPSILON S.r.l., proponendo anche nei suoi confronti la domanda di accertamento della nullità

del contratto di acquisto della multiproprietà e la condanna alla restituzione di quanto medio tempore versato.

La chiamata in causa non si è costituita in giudizio ed è stata quindi dichiarata contumace.

La causa non ha richiesto attività istruttorie e quindi, all'esito della definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 18.12.08 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe ed, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ai fini della decisione, occorre procedere alla ricostruzione e qualificazione della fattispecie negoziale dedotta in giudizio.

Con contratto stipulato il 23/9/03 (v. allegato n. del fascicolo di parte opponente) gli opposenti hanno acquistato dalla EPSILON S.r.l. un “ certificato di associazione del complesso turistico residenziale denominato Mediterranean Club Cala PI” da trasmettersi entro 90 gg dall'accertamento del pagamento del totale dovuto”. Le premesse del contratto prevedono, tra l'altro, l'indicazione dell'ubicazione del complesso turistico (art. A), la tipologia degli appartamenti che lo compongono (art. B) la precisazione che “le settimane commercializzate sono di tipologia floating (dal 1 gennaio al 31 dicembre)” e che “la richiesta del periodo deve essere fatta esclusivamente telefonando” (art. D), che l'amministrazione del complesso turistico è affidata alla società

di gestione Club Estela Dorada (art. G). L'allegato recante la denominazione "caratteristiche tecniche del prodotto" contiene la specificazione che il "club La DORADA è composto da 10 strutture turistiche" e disciplina le condizioni di soggiorno nelle strutture diverse dal Club Cala Pi. Infine nelle due proposte contrattuali sottoscritte il 21/9/02 (allegati nn. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente) è previsto che il contratto ha ad oggetto la "vendita" (allegato n.1) e "la concessione in locazione" (allegato n. 2) di una "settimana in time sharing"

Con contratto stipulato contestualmente, sottoscritto dagli opposenti e, per autentica, dal rappresentante della EPSILON S.r.l. (allegato n. 2 del fascicolo della fase monitoria), gli opposenti hanno chiesto alla GAMMA la concessione di un finanziamento di € 12.000, da restituire in 60 rate mensili di € 237,90, per l'acquisto di un "tipo di multiproprietà: time-share, individuazione ed ubicazione del bene: Mediterranean Còlub Cala Pi mallorca...periodo di godimento: floating", chiedendo al finanziatore di versare direttamente l'importo finanziato al venditore convenzionato con la GAMMA. Le condizioni generali di tale contratto prevedono, tra l'altro, che "il cliente rinuncia ad opporre alla GAMMA qualsiasi eccezione relativa alla destinazione da parte del convenzionato dell'importo del finanziamento concesso o di parte di esso, alla mancata o ritardata consegna del bene, agli eventuali vizi dello stesso o al rifiuto del cliente all'accettazione o all'utilizzo del bene medesimo: ogni controversia dovrà essere risolta esclusivamente tra il cliente ed il convenzionato, fermi ed impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti della GAMMA" (art. 3).

Nella stipulazione di questo secondo contratto è pacifico che gli opposenti abbiano agito quali persone fisiche, per scopi di consumo, e che l'opposta abbia agito nell'esercizio della sua attività professionale di intermediario finanziario.

Orbene, tenuto conto del contenuto dei due contratti su evidenziato e dei requisiti soggettivi, il contratto di mutuo stipulato tra gli opposenti e l'opposta deve essere ricondotto alla fattispecie del credito al consumo disciplinata dagli artt. 121 e ss del D.L.vo n. 385/93.

Al riguardo va precisato che tale fattispecie contrattuale, pur caratterizzandosi per la presenza di una clausola di destinazione nel contratto di finanziamento, non è riconducibile alla diversa categoria del mutuo di scopo (in senso contrario v. Cass n. 5966/01), atteso che: a) il contratto di mutuo di scopo, sia di natura legale sia di natura convenzionale, si caratterizza per l'assunzione di un vero e proprio obbligo del mutuatario di destinare l'importo mutuato allo scopo dichiarato, rispondendo, questo, ad un interesse comune delle parti o ad un interesse pubblico; b) nel contratto di credito al consumo la previsione della destinazione della somma non costituisce un vincolo per il consumatore, ma semplicemente una tutela, attuata proprio attraverso il dettato normativo su evidenziato (a sua volta attuativo della Direttiva 87/102/CEE, oggi sostituita dalla più incisiva Direttiva 2008/48/Ce).

Più precisamente, il contratto di credito al consumo si inserisce in un'autonoma categoria di collegamento negoziale necessario (con il contratto finanziato), di derivazione legale.

Ed infatti, proprio la disciplina contenuta nei citati artt. 121 e ss. induce a ritenere che il legislatore abbia considerato il contratto di credito al consumo come necessariamente collegato al contratto finanziato, tanto da prevedere il diritto del mutuatario ad esercitare un'azione diretta nei confronti del mutuante, per gli inadempimenti della controparte del contratto finanziato, sia pure a condizione dell'esistenza di un patto di esclusiva tra quest'ultimo ed il finanziatore stesso (art. 125 nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*), e comunque in aggiunta agli ulteriori rimedi contrattuali azionabili nelle fattispecie di collegamento negoziale.

In particolare, quest'ultima affermazione, pur essendo stata a lungo dibattuta in giurisprudenza e dottrina, deve ormai ritenersi pacifica, alla luce della recente sentenza del 23 aprile 2009 della Corte di Giustizia, che, nell'interpretare l'art. 11 della Direttiva 87/102/CEE (di cui l'art. 125 D.L.vo n. 385/93 costituisce attuazione), ha precisato che l'assenza di un accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore preclude la specifica azione diretta prevista dall'art. 11 (e dall'art. 125), ma non esclude le ulteriori azioni di caducazione del contratto di credito al consumo per vizi genetici o funzionali del contratto di fornitura, previste dai singoli ordinamenti giuridici (come l'ordinamento italiano, che, riconosce l'operatività e le conseguenze del principio *simul stabunt simul cadent*, ricostruendo il collegamento negoziale come un meccanismo espressivo dell'autonomia negoziale prevista dall'art. 1322 c.c., attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri: V., tra le altre, Cass. n. 13164/07).

Pertanto, ribadita la qualificazione del contratto di credito al consumo come fattispecie di collegamento necessario legale, si perviene alla conclusione che il consumatore, il quale faccia valere vizi genetici o funzionali del contratto finanziato, può chiedere l'estensione della pronuncia di nullità, annullamento o caducazione anche al contratto di finanziamento.

Peraltro, nel caso di specie si perviene alla stessa conclusione anche se si esclude la qualificazione del contratto di credito al consumo come fattispecie di collegamento legale necessario, in quanto tra i due contratti su indicati è ravvisabile un vincolo genetico reciproco, tale da far ritenere che ci si trovi ad una

fattispecie di collegamento volontario necessario (con la conseguente applicabilità del principio *simul stabunt simul cadent*).

In questa prospettiva, infatti, è sufficiente evidenziare i seguenti indici di collegamento: 1) i due contratti sono stati sottoscritti contestualmente; 2) la sottoscrizione del contratto di finanziamento è stata raccolta dalla controparte del contratto finanziato; 3) il contratto di finanziamento prevede la clausola di destinazione, con l'indicazione del bene acquistato tramite il finanziamento; 4) il contratto di finanziamento prevede che l'importo finanziato sia consegnato dal finanziatore direttamente al fornitore.

Ciò chiarito, può procedersi all'esame dell'eccezione di nullità del contratto finanziato per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c.

Tale eccezione deve ritenersi fondata.

Al riguardo, va premesso che è pacifico che il contratto in esame costituisca una compravendita di multiproprietà, con la conseguenza che: a) il requisito di determinatezza dell'oggetto va inteso in termini ancor più rigorosi, dovendo rispondere alle prescrizioni contenutistiche previste dagli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 427/98 (applicabile *ratione temporis*); b) il contratto deve rivestire la forma scritta *ad substantiam* (art. 2) e quindi il suo oggetto deve essere determinato o almeno determinabile in basi ad elementi risultanti dall'atto scritto e non acquisibili *aliunde* (v. Cass. n. 729/03).

Orbene, pur non ignorando i significativi contrasti giurisprudenziali sul punto (dimostrati dalle copiose produzioni delle parti), deve ritenersi che nel caso di specie il contenuto del contratto stipulato con la EPSILON su evidenziato non consenta di comprendere né di determinare quale sia la natura e la consistenza del diritto acquistato dagli opposenti.

In particolare, nel contesto di formule contraddittorie (basti rilevare che nelle due proposte contrattuali si parla di vendita e di locazione di settimane di soggiorno), l'indicazione, contenuta nel



contratto del 23/9/02, della vendita di un certificato di associazione al Club Cala Pi, attribuyente il diritto al soggiorno negli appartamenti del complesso turistico, induce a ritenere che gli opposenti abbiano realizzato un acquisto finalizzato alla realizzazione di una multiproprietà c.d. "associativa o societaria", caratterizzantesi per il fatto che proprietaria dell'immobile è l'associazione o la società, mentre i soci acquistano quote di quest'ultima attributive di un diritto di godimento turnario sugli immobili.

In una siffatta prospettiva qualificatoria va rilevato che nel contratto: non è specificata la natura (persona giuridica riconosciuta o ente di fatto) dell'associazione, né il regime giuridico, essendo specificata solo la natura della società di gestione del complesso (la CLUB ESTELA DORADA); non è indicato il regolamento (statuto) dell'ente e non sono specificati i diritti e gli obblighi del titolare della quota all'interno dell'ente stesso; non sono indicate le condizioni di esercizio del diritto di godimento nello Stato in cui è situato l'immobile (art. 2 comma 1 lett. A) D.L.vo n. 427/98); lo stesso diritto di godimento attribuito dal certificato non è sufficientemente determinato, in quanto non è specificato quale tipologia di uso comporti, così come non è specificato il numero di settimane in cui il diritto può essere esercitato.

Tali rilievi non possono che condurre all'affermazione della mancanza dei requisiti contenutistici necessario previsti dagli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 427/98 e comunque dell'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.

Pertanto, il contratto stipulato dagli opposenti e dalla EPSILON S.r.l. deve ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto.

Per effetto di tale accertamento va dichiarata la nullità anche del contratto collegato di credito al consumo stipulato dalle parti in applicazione dei principi su esposti in materia di collegamento negoziale.

Né, d'altra parte, questa statuizione può ritenersi preclusa dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, secondo cui "il cliente rinuncia ad opporre alla GAMMA qualsiasi eccezione relativa alla destinazione da parte del convenzionato dell'importo del finanziamento concesso o di parte di esso, alla mancata o ritardata consegna del bene, agli eventuali vizi dello stesso o al rifiuto del cliente all'accettazione o all'utilizzo del bene medesimo: ogni controversia dovrà essere risolta esclusivamente tra il cliente ed il convenzionato, fermi ed impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti della GAMMA". Va infatti rilevato che: a) la clausola limita l'esclusione del diritto di azione del cliente nei confronti del finanziatore alle sole ipotesi di vizi funzionali del contratto di finanziamento, mentre non contempla i vizi genetici, quali la nullità; b) detta clausola deve comunque ritenersi nulla - ai sensi dell'art. 1469 bis, 3° c., n. 18, c.c., applicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis*, in considerazione della già accertate qualifiche di consumatore in capo agli opposenti e di professionista in capo all'opposta.

Ne consegue: a) la revoca del decreto ingiuntivo; b) il rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo residuo formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo; c) la condanna dell'opposta a restituire agli opposenti le somme *medio tempore* versate in esecuzione dei contratti (pari ad € 4555,13, come si desume dall'allegato n. 3 del fascicolo della fase monitoria).

Quanto alle spese di lite, considerati gli obiettivi contrasti giurisprudenziali in corso circa la natura e la validità dei contratti corrispondenti a quello dedotto in giudizio (anche questo stesso tribunale in precedenza si è pronunciato in senso difforme), si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande riconvenzionali proposte da Lucia ALFA e Giorgio BETA nei confronti della GAMMA S.p.a. e sulla chiamata in causa della EPSILONS.r.l., così provvede:

1. dichiara la nullità del contratto sottoscritto dagli opposenti e dalla EPSILONS.r.l. il 23/9/02;
2. dichiara la nullità del contratto di finanziamento stipulato dagli opposenti e l'opposta il 23/9/02;
3. accoglie l'opposizione e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 782/07 e rigetta la domanda di pagamento formulata dall'opposta;
4. condanna la GAMMA S.p.a. a pagare in favore di Lucia ALFA e Giorgio BETA la somma di € 4555,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 1°/3/11

**IL GIUDICE**  
dott. Pier Paolo Lanni